

C O M U N E D I MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL MANDORLO" DI MISANO ADRIATICO - CIG BBA06E8C00

L'anno _____ (_____), addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa _____, in qualità di vice Segretario comunale del Comune di Misano Adriatico, legittimata a rogare i contratti ai sensi dell'art 97, c. 4, lett c) del D.Lgs. n. 267/2000,

T R A

il Comune di Misano Adriatico, con sede in Misano Adriatico, cap 47843, Via Della Repubblica 140, Codice Fiscale/P. IVA n. 00391260403, (di seguito, nel presente atto, denominato per brevità "Ente") nella persona di....., nata a il C.F., la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del settore Pubblica Istruzione giusto incarico conferitole con Decreto del Sindaco n. 17 del 12/12/2025, a tutti gli effetti domiciliata per la carica presso la sede municipale e legittimata a stipulare, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art 107, comma 3, lett.c) del T.U. n. 267/2000;

E

l'operatore economico _____ con sede legale in Via _____ nr ____, P.IVA e C.F. _____ nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ legittimato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 23/04/2026 veniva istituito il servizio di Asilo nido presso l'immobile di proprietà comunale sito a Misano Adriatico, in via Copernico n. 6 e veniva approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art 14 del D.lgs. 201/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 08/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento a terzi del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "Il Mandorlo";
- con determinazione a contrarre n. 396 del 11/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Misano Adriatico ha indetto, ai sensi degli artt. 71 e 83 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche semplicemente "codice"), una gara a procedura aperta comunitaria per l'affidamento in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 – lett a) del Codice;
- il bando di gara è stato pubblicato suil
- con verbale di gara n. _____ del _____ è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- l'Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche previste dal D.Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito il DURC dell'appaltatore, risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi, conservato agli atti dell'ufficio;

-
- con determinazione del Responsabile del settore Pubblica Istruzione n. _____ del _____, si è disposta l'aggiudicazione efficace del servizio in oggetto in favore dell'operatore economico _____, con sede in via _____, n. _____, C.F. e p.iva _____, come sopra meglio individuato;
- è decorso il termine di trentadue giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione avvenuta in data _____, con lettera prot. n. _____, come da documentazione agli atti;
- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con le previsioni degli atti di gara e dell'offerta presentata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:

la garanzia definitiva, ai sensi dell'art 117 del D.Lgs. 36/2023, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, somma garantita di € _____;

le polizze assicurative richieste;
- ev. Nel caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza, si fa presente che è stato recepito con Prot. n. _____, il verbale di consegna anticipata delle prestazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art 1 – Premesse

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Misano Adriatico, di seguito denominato anche "Ente", affida all'Appaltatore _____ che accetta, l'appalto relativo alla gestione del nido d'infanzia comunale denominato "Il Mandorlo" sito in località Cella, frazione di Misano Adriatico, in Via Copernico nr 6, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, elencata al successivo art 3.

Il servizio in oggetto è classificato dal CPV 80110000-8 ed è quindi ricompreso nel novero dei servizi alla persona di cui all'art 128 del Codice.

Art. 3 – Norme regolatrici

1. L'Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad eseguirle a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione elencata ai successivi commi 2 e 3, nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara; l'appaltatore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari in materia vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione di gara sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata:

- progetto di servizio
- bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d'appalto
- protocollo di legalità
- patto di integrità
- planimetrie del nido d'infanzia

- Dichiarazione di equivalenza delle tutele

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'offerta economica (Allegato);
- l'offerta tecnica (Allegato);
- la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative rese in sede di gara (Allegato)
- l'atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali – art 28 GDPR, (Allegato n. 1).

3. Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle parti del presente contratto nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 65/2017, dalla L.R. n. 19/2016 e relative Direttive attuative sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento.

Art. 4 – Durata del contratto, opzioni e rinnovi

1. Il presente contratto ha durata di quattro (4) anni corrispondenti agli aa. ee. 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presumibilmente dal 01 gennaio 2027 e fino al 31 luglio 2030. Le date esatte di inizio e termine del servizio saranno comunicate all'Appaltatore da parte del Settore Pubblica Istruzione.

Nelle more di stipula del presente contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

2. Alla scadenza del contratto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta e comunque a fronte del buon andamento della gestione, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, esercitare l'opzione di proroga del contratto per massimo ulteriori tre anni (corrispondenti agli anni educativi 2030/31, 2031/32, 2032/33), alle medesime condizioni stabilite dagli atti di affidamento, ovvero a condizioni più favorevoli per l'Ente.

3. Resta ferma la disciplina della revisione prezzi di cui al successivo art 12, in attuazione di quanto previsto dall'art 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici.

4. Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore, con almeno 6 mesi di preavviso, l'eventuale volontà di esercitare l'opzione di proroga di cui al precedente comma 2 mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, acquisendo sua comunicazione scritta di disponibilità. Ove esercitata, la proroga in questione sarà formalizzata in un apposito contratto concluso tra le Parti.

5. In nessun caso l'Appaltatore potrà avanzare pretese connesse all'esercizio o mancato esercizio, ad opera del Comune, dell'opzione di proroga contrattuale di cui al punto 2 che precede.

6. A titolo di opzione ai sensi dell'art 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di imporre all'appaltatore, alle condizioni originariamente previste, un aumento o una diminuzione delle prestazioni a causa di una variazione del numero degli iscritti, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Valore del contratto e corrispettivo del servizio

L'appalto è aggiudicato a misura.

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al servizio di gestione del nido d'infanzia per 36 posti/bambino per gli aa. ee. 2026/27, 2027/28, 2028/29 e 2029/30, è determinato in Euro, iva esclusa, conformemente all'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Il prezzo mensile per posto nido offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a €, iva esclusa.

Come stabilito nel Disciplinare di gara, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali sono pari a € 0,00.

I prezzi sopraindicati, alle condizioni tutte del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto, si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, comprensivo di

tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata.

Nel caso di non occupazione della totalità dei posti disponibili, il Comune corrisponderà la somma indicata riferita al numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti il servizio in ciascun anno educativo.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore, considerato comprensivo di tutti i costi necessari per l'espletamento del servizio, viene liquidato per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, ovvero per 10,5 mensilità (dal 15 settembre al 31 luglio dell'anno successivo), a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche ai sensi della vigente normativa.

In fase di inserimento, il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice il prezzo intero per ogni bambino effettivamente iscritto e frequentante ed un importo ridotto del 60% per i bambini in attesa di inserimento.

Qualora si verificasse, in corso d'anno, il ritiro di un bambino, verrà corrisposta la retta piena fino alla fine del mese in corso e una retta ridotta del 50% sino all'occupazione del posto per un periodo massimo di un mese.

Nel caso di assenza del bambino (es. malattia) il Comune corrisponderà il 100% dell'importo del corrispettivo a posto bambino.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, le prestazioni oggetto dello stesso, ai sensi dell'art 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

L'eventuale riduzione di posti bambino non darà all'appaltatore titolo ad alcun risarcimento o indennizzo. Saranno pagate in ogni caso le prestazioni effettivamente rese.

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio come previsto dagli atti di gara e dai documenti ed elaborati richiamati al precedente art 3.

L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'appaltatore, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio, come previsto all'art 8 del capitolato speciale.

Per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Misano Adriatico ed il personale dell'Appaltatore, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

Art. 7 – Obblighi di prevenzione e antinfortunistici dell'appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

L'Appaltatore è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mn.ii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

In particolare, l'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio:

1. il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
2. il nominativo del Responsabile del Servizio unitamente al suo curriculum professionale;
3. ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si richiama l'articolo 10.4 del capitolato speciale qui allegato a cui le parti rimandano.

Art. 8 – Obblighi contrattuali dell'Appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali stipulato il 05/03/2024, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il sopra indicato Contratto Collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.

Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale nonché delle norme previste per la tutela della sicurezza dei lavoratori, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai capoversi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione potrà provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti dal Codice dei contratti.

Art. 9 – Obblighi previdenziali dell'appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore sarà verificata dalla Stazione Appaltante tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva).

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione (d'ora in poi DEC), in coincidenza con l'avvio del servizio e ad aggiornare successivamente, il nominativo del Capo Progetto e l'elenco nominativo delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore, allegando – anche in copia – per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del Capitolato speciale; il suddetto elenco dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione del legale rappresentante attestante per ogni operatore il possesso dell'immunità da condanne penali o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, dichiarando che gli operatori non si trovano nella situazione indicata negli artt. 5 e 8 della legge n. 38/2003 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”* e non sussistono condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies del codice penale.

Al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, l'Appaltatore dovrà allegare copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato operante nel servizio interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'elenco dovrà precisare le qualifiche professionali di ciascun addetto.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15.

Art. 10 – Violazione degli obblighi di prevenzione, contrattuali e previdenziali dell'Appaltatore verso il personale impiegato nel servizio.

La violazione o la mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, dei quali l'Ente sia venuto a conoscenza a seguito di accertamento da parte dei competenti Organi di controllo (Direzione

Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, ovvero altri organi di vigilanza) costituisce inadempimento contrattuale.

In tal caso il RUP provvede a contestare l'inadempimento contrattuale all'Appaltatore ed a comunicare l'avvenuta contestazione, per quanto occorra, ai competenti Organi di controllo e vigilanza, assegnando all'Appaltatore un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione della situazione accertata, ovvero per produrre eventuali controdeduzioni o l'avvenuta impugnazione dell'atto di accertamento.

In mancanza di controdeduzioni, di regolarizzazione della situazione accertata, o nel caso di rigetto dell'impugnazione dell'atto di accertamento, l'Amministrazione tratterà – a norma dell'art. 11 del Codice – l'importo corrispondente all'inadempienza dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto ai competenti Enti creditori.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le violazioni o la mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 contestate come inadempimento contrattuale, ed il cui importo non trovi capienza nella ritenuta di cui al comma precedente.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né a titolo di risarcimento danni, né al percepimento di interessi.

Fatte salve le specifiche fattispecie di risoluzione previste all'art. 16 del presente contratto, è facoltà del Comune di Misano Adriatico risolvere il presente contratto nel caso di reiterata violazione o mancata ottemperanza, ovvero di mancata regolarizzazione della situazione accertata afferente agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore successivi alla stipulazione del contratto

1. Successivamente alla stipulazione del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti all'art 32 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti rinviano.

2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente si applicano le penali previste al sopraindicato articolo 32 del capitolato speciale d'appalto.

Art 12 - Revisione prezzi

E' prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui all'art 31 del Capitolato Speciale d'appalto, alle cui disposizioni le parti rinviano.

L'adeguamento prezzi potrà essere positivo e negativo.

E' soggetto a revisione prezzi anche l'emolumento che l'appaltatore dovrà corrispondere all'Amministrazione in caso di gestione di posti bambino in regime privatistico.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione l'art 60 e l'allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023, anche relativamente agli eventuali contratti di subappalto.

Art. 13 – Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Art. 14 - Rette e contributi

Spetta all'Amministrazione comunale la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.

I costi relativi ai servizi aggiuntivi eventualmente attivati dal gestore, saranno pagati direttamente dalle famiglie all'appaltatore.

Spetta inoltre all'Ente la titolarità:

- del contributo in conto gestione erogato dalla Regione Emilia Romagna

- del contributo di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni;
- di qualunque altro contributo finalizzato al sostentamento del servizio

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione annuale dei dati che verranno richiesti dal Comune di Misano Adriatico ai fini della compilazione delle relative domande di contributo.

Art. 15 – Penali

Relativamente alle penali si richiamano espressamente gli artt. 22, 23 e 32 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti rinviano.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

Relativamente alla risoluzione del contratto e recesso si richiamano espressamente gli articoli 24 e 25 del Capitolato Speciale d'appalto, a cui le parti rinviano.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 e s.m.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'Impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 17 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 e dell'articolo 30 del Capitolato speciale.

La stessa è resa ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'Ente come segue:

polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ di Euro
 _____ emessa in data _____.

La garanzia di cui sopra ha/non ha beneficiato delle riduzioni previste dall' art. 106, comma 8, del Codice dei contratti.

La garanzia è prestata:

- a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o aventi titolo negli atti da questo richiamati;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento delle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione del servizio.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o

totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 del presente contratto, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria.

Per quanto non previsto si applicherà l'art. 117 del Codice.

Art. 18 - Responsabilità e polizze assicurative

1. L'appaltatore è direttamente responsabile della gestione del servizio affidato, assumendo ogni responsabilità civile e penale per infortuni e danni a persone, animali e/o cose, arrecati al Comune, o a terzi compresi gli utenti del servizio, per fatto della ditta appaltatrice medesima o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento e sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile. Esso è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti i bambini iscritti al servizio educativo oggetto del presente contratto.

3. A copertura dei rischi del servizio, l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, come disciplinate dall'art 10.3 del capitolato speciale d'appalto:

per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni a persone e/o cose, per la somma assicurata pari a Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per singolo sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per persona ed euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per danni a cose o animali, con polizza numero emessa in data..... da Agenzia di e valida fino al

per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), per la somma assicurata pari a Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per singolo sinistro con il limite di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per persona, con polizza numero emessa in data..... da Agenzia di e valida fino al

polizza infortuni a tutela dei bambini ospitati emessa da il e valida fino al

4. In caso di subappalto (nei limiti consentiti dal successivo art. 21 del presente contratto), l'assicurazione RCT dovrà essere stipulata dall'appaltatore per sé e per conto dei subappaltatori, che assumeranno quindi anch'essi la qualifica di "assicurati", inclusi i loro dipendenti e collaboratori.

Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore

1. La gestione del servizio oggetto del presente contratto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

2. Oltre a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti ulteriori obblighi:

a) sono a carico dell'appaltatore i permessi, le autorizzazioni, i Nulla Osta, necessari per l'espletamento del servizio;

b) il personale dovrà recare in servizio un cartellino ben visibile con:

- nome e cognome;
- fotografia;

- impresa di appartenenza;
- numero di matricola;

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione dell'Esecuzione, l'identificazione dei lavoratori operanti nel servizio; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente nell'elenco delle maestranze che operano nel servizio e non regolarmente registrato nel registro delle assunzioni, gli incaricati della Direzione dell'Esecuzione provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;

c) in caso di scioperi del proprio personale l'appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune e agli utenti con un congruo preavviso. La comunicazione all'utenza dovrà essere assicurata sia mediante affissione di avviso nelle sezioni che mediante comunicazione individuale rivolta agli esercenti la responsabilità genitoriale non più tardi di cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero;

d) l'Appaltatore, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di valutare soluzioni organizzative atte a risolvere problematiche generate da personale ritenuto non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi, oltre a quelli stabiliti;

e) l'appaltatore dovrà nominare la seguente figura per assicurare il raccordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio del Comune:

un Capo Progetto con i seguenti compiti:

- Direzione/responsabilità globale del servizio che assicuri una costante relazione con il referente del Comune, con reperibilità almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00;
- supporto delle richieste di carattere economico e amministrativo;

f) l'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale, che stragiudiziale, da chiunque intentata;

g) l'Appaltatore, oltre alle norme del Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune e dell'AUSL della Romagna;

h) sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale, e per non produrre danni a terzi, a beni pubblici e privati.

Art. 20 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L' Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e all'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti del Codice. Si applica altresì quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Misano Adriatico.

E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune di Misano Adriatico al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato, come da documentazione presentata in sede di gara, che non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna parte del servizio.

Oppure

L'appaltatore ha dichiarato, come da documentazione presentata in sede di gara, che intende subappaltare, a norma dell'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, le seguenti prestazioni:

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti rimandano.

Art. 22 – Obblighi di riservatezza

1. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tale obbligo da parte dei propri dipendenti e s'impegna ad imporre il suddetto obbligo a tutte le persone che direttamente o indirettamente per ragioni d'ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Ente medesimo.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto in essere con il Comune di Misano Adriatico.

Art. 23 – Codice di comportamento

L'Appaltatore si obbliga ad informare puntualmente i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio in oggetto del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001", adottato ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento vigente per i dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 30/05/2025, dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice di comportamento sarà passibile di risoluzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di aver preso atto del codice di comportamento mediante consultazione dell'apposito link sulla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente:

<https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

Art. 24 – Divieto di pantouflage

L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art 25 – Informazione antimafia

Le Parti danno atto che a carico dell'Appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall'art 67 del predetto Decreto legislativo, né sono emersi tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del sopra citato decreto, come da informazione/comunicazione prefettizia in data2026 rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA) con prot. n. , posta agli atti.

Oppure

Ai sensi dell'art 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., si procede in assenza dell'informazione antimafia riferita all'Appaltatore, essendo decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta prot. n. inviata mediante il sistema informatico della Banca Dati Nazionale Antimafia in data2026.

Il presente contratto, ai sensi dell'art 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., è sottoposto a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita all'Appaltatore.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali – Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

2. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato **Responsabile esterno dei trattamenti dei dati**, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.

3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Misano Adriatico tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente contratto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di Sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.

7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.

9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 del c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre

disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del Trattamento e dagli Amministratori di Sistema.

10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Il Responsabile potrà ricorrere ad altro Responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del Trattamento solo previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. In questo caso sul Sub Responsabile saranno imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto fra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare, si rinvia al documento denominato "*Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali*", di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 27 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 28 – Variazione degli assetti societari

Ai sensi della nuova normativa antimafia (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), l'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni eventuale variazione degli assetti societari, in particolare, trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'Appaltatore, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 dello stesso Decreto.

Art. 29 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

Art 30 – Modalità di pagamento – Fatturazione

Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata del contratto indicata all'art 5, salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art.12.

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture, da emettere alla fine di ogni mese, con le modalità previste all'art 28 del capitolato speciale.

Sulle fatture, in ottemperanza all'art 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dovranno essere obbligatoriamente riportati:

- il servizio a cui si riferiscono
- il codice identificativo di gara (CIG)
- il numero di conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010
- i dati relativi alla determinazione di aggiudicazione definitiva
- il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto
- l'impegno finanziario

- la dizione “Scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3/4/2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/0014 ed essere inviate al codice IPA del settore Pubblica Istruzione: MKSYKI

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale.

Nei casi di inadempienza contributiva dell’appaltatore risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del citato personale dipendente, si applicherà quanto previsto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 32 – Whistleblowing

L’appaltatore si obbliga a mettere a conoscenza i propri dipendenti del contenuto della normativa di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

In relazione alle condotte illecite conosciute in ragione del rapporto contrattuale, le segnalazioni potranno essere effettuate seguendo le indicazioni disponibili al seguente link:

<https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/whistleblowing>

Art. 33 – Particolari oneri ed obblighi dell’appaltatore

L’Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, come da **Patto di integrità** approvato dal Comune di Misano Adriatico con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 29/04/2022, e sottoscritto dall’Appaltatore, agli atti d’ufficio.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini), tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/rimini>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 34 - Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso.....

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 35 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'imposta di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; l'atto è per contro soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Tabella A, Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36 - Verifica di conformità

La verifica di conformità ed il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità saranno effettuati ai sensi dell'art 116 del Codice ed in riferimento a quanto riportato agli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 37 – Norme generali e rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, del Codice dei Contratti Pubblici ed in generale le norme tempo per tempo applicabili al presente negozio giuridico.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

p. Il Comune di Misano Adriatico _____ (*firmato digitalmente*)
p. L'Impresa appaltatrice _____ (*firmato digitalmente*)
p. Il vice Segretario Generale _____ (*firmato digitalmente*)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Cod. Civ., le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui:

ART. 5 – Valore del contratto e corrispettivo del servizio

ART. 7 – Obblighi di prevenzione e antinfortunistici dell'appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

ART. 8 – Obblighi contrattuali dell'Appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

ART. 9 – Obblighi previdenziali dell'appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

ART. 10 – Violazione degli obblighi di prevenzione, contrattuali e previdenziali dell'Appaltatore verso il personale impiegato nel servizio

ART. 12 – Revisione prezzi

ART. 15 – Penali

ART. 16 – Risoluzione del contratto e recesso

ART. 17 – Garanzia definitiva

ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative

ART. 20 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- ART 25 – Informazione antimafia
- ART 26 – Trattamento dei dati personali – Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati
- ART 28 – Variazione degli assetti societari
- ART 29 – Controversie
- ART 30 – Modalità di pagamento - Fatturazione
- ART 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART 33 – Particolari oneri ed obblighi dell'appaltatore
- ART 35 – Spese contrattuali

(firma legale rappresentante dell'Appaltatore)

(firma Comune di Misano Adriatico)
